SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 138° — Numero 161**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 143

97A5348

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1997, n. 212.

Regolamento recante modificazioni al regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la diffusione della cultura informatica presso i potenziali utenti telematici e l'inserimento di un corso di autoiscrizione in linea che rendono superflua la frequenza ai corsi di addestramento e aggiornamento presso la Scuola centrale tributaria, previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali» sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore generale del Dipartimento del territorio»;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali» sono sostituite dalle seguenti: «del Dipartimento del territorio»;

c) all'articolo 11, comma 6, la parola: «fatture» è sostituita dalle seguenti: «note di addebito»;

d) all'articolo 11, comma 7, primo e secondo periodo, la parola: «fattura» è sostituita dalle seguenti: «nota di addebito».

2. L'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1991 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1997
Atti di Governo, registro n. 108, foglio n. 8

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Si omette la pubblicazione delle note relative ai riferimenti al D.P.R. n. 305/1991 in quanto in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 12, è pubblicato il testo aggiornato del predetto decreto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1, lettera *c)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

97G0246

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 luglio 1997.

Modificazioni ed integrazioni alla disciplina di cui al titolo II del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, e successive modificazioni, concernente il Mercato italiano dei futures - MIF.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 556;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visti gli articoli 20, comma 11, 22, comma 3, e 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994, 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1994, 22 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, 3 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1995, 2 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1996, 21 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1997, e 30 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1997;

Ravvisata l'esigenza di modificare le disposizioni contenute nel suddetto decreto relative all'iscrizione nella «sezione speciale» e di adeguare la disciplina del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e di promuoverne l'efficienza e la liquidità;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 3 dell'art. 4 del decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«3. Gli operatori principali possono chiedere l'iscrizione nella «sezione speciale» nel mese di dicembre di ogni anno e devono dimostrare di avere i requisiti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Entro quest'ultima data deve essere posseduto anche il requisito di cui al comma 1, lettera *a)*».

Art. 2.

Il comma 1 dell'art. 9 del citato decreto 24 febbraio 1994 è sostituito dal seguente:

«1. È tenuto dalla Banca d'Italia un registro in cui la Banca stessa, a seguito di apposita domanda, iscrive, dandone preventiva comunicazione al Ministero del tesoro, i soggetti indicati all'art. 1, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nonché le imprese di investimento comunitarie, autorizzati alla negoziazione di valori mobiliari, i quali si impegnino ad effettuare sul mercato di cui al presente titolo esclusivamente negoziazioni per conto terzi, nonché gli agenti di cambio. L'iscrizione è disposta compatibilmente con le esigenze di stabilità ed efficienza del mercato».

Art. 3.

Il comma 4 dell'art. 9 del citato decreto 24 febbraio 1994 è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A5566

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 3 giugno 1997.

Recepimento della direttiva 96/72/CE del Consiglio, del 18 novembre 1996, che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, sul coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti comunitari;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della citata legge n. 183/1987, che stabilisce che con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui si modificano modalità esecutive e caratteri-

stiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento italiano;

Visto, inoltre, l'art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, che rinvia all'art. 20 della legge n. 183/1987, per quanto concerne il recepimento delle direttive comunitarie;

Viste le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi;

Atteso che con direttiva del Consiglio 96/72/CE del 18 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CE L 304 del 27 novembre 1996, sono state adottate norme tecniche circa l'etichettatura delle sementi di diverso tipo soprarichiamate e in particolare ha inteso sostituire alla abbreviazione «CEE» adoperata in passato, la dizione aggiornata «CE» conformemente all'articolo G del trattato firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht sull'Unione europea;

Considerato che le modifiche apportate dalla direttiva stessa devono essere introdotte nell'ordinamento interno entro e non oltre il 1° luglio 1997 e che in esse viene previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2001, per lo smaltimento o la correzione delle scorte delle etichette, attualmente in uso;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina sementiera, come modificata ed integrata sia dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, che dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 517 e dal decreto ministeriale 16 dicembre 1987, n. 600;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 1096/1971, come modificato ed integrato sia dal decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1981, n. 809, che dai decreti del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27 e 10 giugno 1987, n. 308, nonché con decreto ministeriale 14 dicembre 1987, n. 600 e con decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 206 e infine con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 576, rettificato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275/1994;

Decreta:

Art. 1.

La dizione «CEE» è sostituita con quella «CE», nelle norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 ed in quelle di cui al regolamento di attuazione della suddetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e loro successive modifiche ed integrazioni, citati nelle premesse.

Art. 2.

È consentito un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2001 per l'eliminazione o la correzione delle scorte di etichette, cartellini, involucri, recipienti o imballaggi comunque denominati, recanti l'abbreviazione «CEE».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficile* della Repubblica italiana e sono immediatamente notificate alla Commissione CE, che ne rende dotti gli altri Stati membri.

Roma, 3 giugno 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 201

97A5527

DECRETO 4 giugno 1997.

Deroga fitosanitaria per l'importazione di piantine di fragole dall'Argentina.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio numero 77/1993/CEE, del 21 dicembre 1976 e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione del 20 maggio 1997 che autorizza gli Stati membri a derogare determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE sopraindi-

cata per quanto riguarda le piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie dell'Argentina;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996 le piantine di fragole (Fragaria L.), destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie dell'Argentina, possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 1998.

Art. 2.

Le piantine di fragole di cui all'articolo precedente, da destinare solo alla produzione di frutta, devono:

a) essere state ottenute esclusivamente da piante madri certificate;

b) essere coltivate su superfici:

situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita e

situate ad almeno 1 km dalla più vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni e che non soddisfa le condizioni del presente decreto,

situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere Fragaria che non soddisfa le condizioni del presente decreto, e

che, prima dell'impianto e nel periodo successivo alla rimozione della coltura precedente, sono state analizzate con metodi appropriati o trattate per garantire che siano indenni da organismi nocivi del suolo;

c) essere ufficialmente ispezionate dal Servizio fitosanitario dell'Argentina almeno tre volte durante la stagione di crescita e prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi elencati nella parte *A* degli allegati I e II del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e di qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza non è nota nella Comunità;

d) risultare indenni, all'atto delle ispezioni, da organismi nocivi di cui alla lettera *c);*

e) essere prive di qualsiasi residuo di terra o di vegetali, nonché di fiori e di frutti.

Art. 3.

Le piantine devono essere accompagnate dal certificato fitosanitario, previe idonee ispezioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto e dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

Detto certificato deve contenere:

indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti prima dell'esportazione;

la dichiarazione supplementare che «la partita di piantine di fragole è conforme ai requisiti previsti dal presente decreto»;

il nome della varietà e il programma di certificazione nel cui ambito le piante madri sono state certificate.

Art. 4.

L'importazione delle piantine di fragole è soggetta all'autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a seguito di apposita richiesta in cui dovranno essere specificati:

il tipo di materiale e il quantitativo;

la data d'importazione;

il punto di entrata;

i nomi e gli indirizzi delle aziende dove verranno messe a dimora le piantine.

I servizi fitosanitari regionali effettueranno le ispezioni dovute e verificheranno che le piantine siano piantate esclusivamente nelle aziende segnalate.

Art. 5.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nell'autorizzare l'importazione delle piantine di fragole, provvederà ad impartire ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni relative all'effettuazione delle analisi di laboratorio e delle ispezioni in campo.

Art. 6.

I servizi fitosanitari regionali devono inviare al Servizio fitosanitario centrale entro il 1° ottobre di ogni anno:

le informazioni relative ai quantitativi importati;

una relazione tecnica dettagliata sui controlli ufficiali effettuati;

copia dei certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità fitosanitarie dell'Argentina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 4 giugno 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 200

97A5528

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nove 84», in Castel Madama.

L DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia «Nove 84», con sede in Castel Madama, costituita per rogito notaio Valeria Sessano, in data 28 novembre 1984, repertorio n. 3668, registro società n. 996/85, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28585/208567.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 giugno 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A5530

DECRETO 16 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilizia Uno», in Roma.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia «Edilizia Uno», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Cesare Arcangeli, in data 25 febbraio 1982, repertorio n. 3030, registro società n. 1715/82, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 27001/189460.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 giugno 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A5531

DECRETO 16 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Primula Nera», in Roma.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia «Primula Nera», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Elio Borromeo, in data 9 novembre 1971, repertorio n. 9101, registro società n. 3538/79, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 20515/116644.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 giugno 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A5532

DECRETO 16 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Strada», in Roma.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia «La Strada», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo, in data 29 settembre 1987, repertorio n. 43849, registro società n. 10860/87, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30228/230518.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 giugno 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A5533

DECRETO 16 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Royal See», in Roma.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia «Royal See», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Alberto Misurale, in data 13 luglio 1961, repertorio n. 167398, registro società n. 1768/61, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 1002/70549.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 giugno 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A5534

DECRETO 16 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Pellegrino», in Roma.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia San Pellegrino, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Gallelli, in data 11 aprile 1991, repertorio n. 106902, registro società n. 7478/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32798/256262.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 giugno 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A5535

DECRETO 18 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «S. Rocco» a r.l., in Carpino.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «S. Rocco» a r.l., con sede nel comune di Carpino, costituita per rogito notaio Italo Di Maria in data 23 luglio 1971, repertorio n. 1154, tribunale di Lucera, registro imprese n. 419, B.U.S.C. posizione n. 1228/119473, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 18 giugno 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A5536

DECRETO 18 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Incoronata», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Incoronata» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Emilio Pennacchio in data 28 marzo 1974, repertorio n. 294102, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3099, B.U.S.C. posizione n. 1433/131782, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 18 giugno 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A5537

DECRETO 18 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Smeralda» a r.l., in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «La Smeralda» a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 4 settembre 1972, repertorio n. 84453, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2760, B.U.S.C. posizione n. 1278/121887, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 18 giugno 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

7A5538

DECRETO 18 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Beato Fasani» a r.l., in Lucera.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Beata Fasani» a r.l., con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio Francesco Di Bitonto in data 3 aprile 1975, repertorio n. 14052, tribunale di Lucera, registro imprese n. 581, B.U.S.C. posizione n. 1544/138592, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 18 giugno 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A5539

DECRETO 18 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Sant'Elia» a r.l., in Peschici.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Sant'Elia» a r.l., con sede nel comune di Peschici, costituita per rogito notaio Giovanni Gentile in data 14 gennaio 1981, repertorio n. 5523, tribunale di Lucera, registro imprese n. 1057, B.U.S.C. posizione n. 2400/180912, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 18 giugno 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A5540

DECRETO 18 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Pietra della Madonna» a r.l., in Peschici.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Pietra della Madonna» a r.l., con sede nel comune di Peschici, costituita per rogito notaio Giovanni Gentile in data 11 febbraio 1983, repertorio n. 7781, tribunale di Lucera, registro imprese n. 1314, B.U.S.C. posizione n. 2794/196927, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 18 giugno 1997

Il direttore reggente: TANCORRE

97A5541

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo aggiornato del regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305.

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle richiamate nel decreto stesso, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Nel testo di detto decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 25 settembre 1991, sono state, pertanto, inserire le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1997, n. 212, pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3.

Art. 1.

1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati possono essere autorizzati a collegarsi, mediante servizio telematico, con il sistema informativo del Ministero delle finanze per la consultazione degli atti catastali contenuti negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico. Tale collegamento verrà assicurato dai sistemi di elaborazione operanti presso gli uffici periferici competenti per territorio nei limiti delle potenzialità dei sistemi medesimi.

Art. 2.

1. L'autorizzazione al collegamento è concessa, su istanza della parte interessata, dal Ministro delle finanze o, su sua delega, *dal direttore generale del Dipartimento del territorio* che vi provvede mediante la stipula di apposita convenzione con il richiedente.

Art. 3.

1. L'autorizzazione è concessa, dopo aver valutato i motivi di interesse pubblico o le esigenze professionali che presiedono al suo rilascio, in base alle capacità elaborative e di assorbimento dei sistemi installati nei singoli uffici periferici, tenuto conto anche delle disponibilità di collegamento esistenti al momento del rilascio.

Art. 4.

1. Sono ammesse ad usufruire del servizio le seguenti categorie di utenti:

a) categoria A: organi dello Stato, enti pubblici titolari, a norma di legge, dei diritti di acquisizione o di consultazione gratuita degli atti dei catasti;

b) categoria B: enti, persone giuridiche non comprese nella categoria A e persone fisiche.

Art. 5.

1. L'autorizzazione può cessare per le cause previste nella convenzione di rilascio. Il Ministero delle finanze può revocare, sospendere o limitare la concessione nel caso in cui subentrino motivi di interesse pubblico o si verifichino gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente. La revoca o la limitazione è comunicata attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con tassa a carico del destinatario, ed ha effetto dal decimo giorno successivo al suo ricevimento.

Art. 6.

1. La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata e scade il 31 dicembre successivo. La mancanza di disdetta da parte del Ministero delle finanze o da parte dell'utente, da darsi con raccomandata da inviare non meno di tre mesi prima della scadenza, comporta il tacito rinnovo della convenzione per un altro anno. Gli utenti compresi nella categoria A dovranno comunicare, con lettera raccomandata, entro tre mesi dalla scadenza, la richiesta di rinnovo della concessione in corso; in assenza di tale comunicazione il collegamento verrà sospeso d'ufficio a decorrere dal primo gennaio successivo. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.

Art. 7.

1. L'utente dovrà collegarsi all'elaboratore elettronico dell'ufficio competente per territorio a mezzo di proprie apparecchiature elettroniche tecnicamente compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza *del Dipartimento del territorio.* Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature elettroniche, nonché quelle del collegamento con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazione sono integralmente a carico dell'utente. Ove necessario, per la realizzazione del collegamento, l'utente dovrà dotarsi del software per il servizio tele-

matico acquisendone la licenza d'uso esclusivamente dal Ministero delle finanze, che vi potrà provvedere direttamente od avvalendosi di società all'uopo delegate.

Art. 8.

1. Il Ministero delle finanze ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al sistema. Nessuna responsabilità deriva all'Amministrazione finanziaria per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. Nella convenzione è inserita apposita clausola con cui il Ministero delle finanze è esonerato dalle dette responsabilità.

Art. 9.

1. È fatto divieto all'utente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi da quelli inerenti alla propria attività e da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione e di rilascio di dati e documenti catastali. Non è consentita la commercializzazione delle informazioni o la loro duplicazione o riproduzione simultanea su nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica; è fatto, altresì, assoluto divieto di compiere o tentare di compiere attività di elaborazione elettronica sui dati memorizzati. La riproduzione in testi e riviste dei documenti desunti dagli archivi elettronici è consentita soltanto su espressa autorizzazione del Dipartimento del territorio e deve contenere l'indicazione dell'ufficio periferico emittente, nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.

Art. 10.

1. La violazione dei divieti di cui all'art. 9 comporta la revoca della concessione e, ove ricorra il caso, la denuncia del fatto all'autorità giudiziaria.

Art. 11.

1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento dei corrispettivi di seguito indicati:

a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da versarsi all'atto della stipula della stessa. L'importo della cauzione verrà trattenuto dal Ministero delle finanze e sarà restituito al termine dell'utenza;

b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione da versarsi in rate trimestrali anticipate. Per il primo anno di durata della convenzione il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene rilasciata l'autorizzazione è computato nei dodicesimi;

c) addebito a consuntivo per le visure effettuate nel trimestre precedente in base alla tariffa unitaria in vigore.

2. Gli importi suddetti sono fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, ad eccezione di quello previsto dalla lettera *c)* del comma 1 che è determinato nella misura di quello stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384. Il canone di abbonamento viene revisionato in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel biennio precedente.

3. È in facoltà del Ministero delle finanze di fissare, con apposito decreto motivato da emanarsi di concerto con il Ministero del tesoro, un ammontare diverso.

4. L'importo dei corrispettivi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio periferico competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. La cauzione è costituita con le modalità previste dall'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635. L'attestato del versamento deve essere trasmesso all'amministrazione per il tramite dei suoi organi centrali e periferici.

5. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con notai, ordini, consigli, collegi professionali, enti pubblici erogatori di servizi e similari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al comma 4.

6. Le *note di addebito* devono essere pagate per intero entro trenta giorni dalla data di emissione, altrimenti sono considerate insolute a tutti gli effetti.

7. Ciascuna *nota di addebito* riguarda il canone anticipato per il trimestre in corso e l'ammontare relativo alle visure effettuate nel trimestre precedente. In caso di insolvenza, relativamente anche ad una sola *nota di addebito,* il servizio viene sospeso con diritto del Ministero delle finanze di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere

reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento è riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1.

Art. 12.

1. L'utente che si colleghi al centro con più terminali, è tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalità stabilite per i collegamenti ad un solo terminale effettuati in abbonamento ordinario.

2. Tuttavia, è consentita un'unica convenzione, con versamento di un solo canone di abbonamento, per il collegamento di più terminali dello stesso utente ubicati in un medesimo stabile o sede, concentrati in una linea telefonica. In tale ipotesi le ricerche, compiute attraverso vari terminali, si sommano ed il loro totale viene calcolato ai fini del relativo addebito.

Art. 13.

(Abrogato)

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 11:

— La tabella *A* allegata al D.P.R. n. 648/1972 riporta i tributi speciali per i servizi resi dal Ministero delle finanze. Il comma 3 dell'art 8 del D.L. n. 332/1989 (Misure fiscali urgenti) sestuplica le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla predetta tabella *A*, esclusa quella di cui al n. 7 del titolo secondo della medesima tabella.

— Il testo dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituito dal D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1309, poi modificato per effetto della legge 1° dicembre 1953, n. 936, e dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635, è il seguente:

«Art. 54. — Secondo la qualità e l'importanza dei contratti, coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa.

Può accettarsi una cauzione costituita da fidejussione.

Sono ammessi a prestare fidejussione gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche d'interesse nazionale nonché le aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1ª categoria e le banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000.

Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire *6.000.000* e la durata non oltrepassi i sei anni o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.

Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione può accettarsi quando venga pagato per intiero anticipatamente il prezzo pattuito.

Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire *480.000* annue, l'amministrazione può accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.

In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione.

È pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persona o ditte, nazionali che estere, di notorietà solida e per le provviste di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 38.

L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione:

Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali guarentigie che l'amministrazione contraente riconoscesse necessarie.

Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato».

97A5456

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 1997), coordinato con la legge di conversione 20 giugno 1997, n. 174 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997), recante: «Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo le rubriche degli articoli 6 e 6-*bis*, stampate con caratteri tondi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Partecipazione italiana alla Forza multinazionale di protezione in Albania

1. Allo scopo di fornire il contributo italiano al ripristino della pacifica convivenza in Albania e, in particolare, di garantire il regolare afflusso degli aiuti umanitari nonché le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni delle organizzazioni internazionali, è autorizzata, per la durata di tre mesi con effetto dal 10 aprile 1997 la partecipazione di un contigente militare italiano alla Forza multinazionale di protezione, in attuazione della risoluzione n. 1101 in data 28 marzo 1997 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e su richiesta delle autorità albanesi.

2. *Gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, possono essere autorizzati dal Ministero della difesa ad inviare in Albania, limitatamente alle zone individuate dal Comando della Forza multinazionale di protezione di cui al comma 1 per le quali il Comando stesso indica il grado di rischio esistente, obiettori di coscenza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, né interferenze con la missione svolta dal contingente multinazionale e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio.*

Riferimenti normativi:

— La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, reca: «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza».

Art. 2.

Regime giuridico, economico e assicurativo del personale militare

1. Al personale del contingente militare italiano di cui all'articolo 1, impegnato in operazioni all'interno del territorio o delle acque territoriali albanesi, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento di missione all'estero, nella misura intera, previsto dalle norme vigenti con riferimento all'Albania, a decorrere dalla data di ingresso nelle predette zone e fino alla data di uscita dalle medesime.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo all'estero per l'espletamento di attività comunque connesse con la missione in Albania di cui al comma 1 dell'articolo 1, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

3. Contro i rischi comunque connessi all'impiego nel territorio o nelle acque territoriali albanesi, al personale di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta la copertura assicurativa prevista dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; il massimale assicurativo minimo è ragguagliato al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

4. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connessa all'espletamento della missione in Albania, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le provvidenze di cui al presente comma si cumulano, nei limiti stabiliti dalle disposizioni che le concernono, con la copertura assicurativa di cui al comma 3, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni.

5. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Al medesimo personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

6. Il personale militare in servizio presso le sale e le cellule operative delle Forze armate operanti nel territorio nazionale ed il personale dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri, impegnato per le esigenze previste dal presente decreto, sono autorizzati, per il periodo di detto impegno, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, *nei limiti di assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio.*

6-bis. *In relazione alle esigenze connesse alle operazioni in Albania, il premio di disattivazione per gli operai artificieri del Ministero della difesa è determinato nella stessa misura spettante al personale militare.*

6-ter. *All'onere derivante dall'applicazione del comma* 6-bis, *valutato in lire 150 milioni per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.*

Riferimenti normativi:

— La legge 18 maggio 1982, n. 301, reca: «Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento».

— Il testo dell'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro supersiti), è il seguente:

«Art. 3. — La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti

vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella *B* annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici, attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico».

— Il R.D.L. 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, reca: «Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte alle loro famiglie».

— Il codice penale militare di pace è stato approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303.

— Il testo dell'art. 3, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), è il seguente:

«Non possono ottenere il passaporto:

a) (omissis);

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica».

Art. 3.

Cessioni di beni e servizi

1. Per le finalità umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorità albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di supporto logistico, nonché di servizi.

2. Salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali, è altresì autorizzata, entro il limite di spesa di lire 1.000 milioni, l'effettuazione di interventi di manutenzione, compresa quella straordinaria, anche mediante l'utilizzazione di strutture del Ministero della difesa, sulle unità navali di proprietà dello Stato albanese che si trovino, a qualsiasi titolo, nella disponibilità delle autorità italiane. Gli interventi sono finalizzati al ripristino di adeguate condizioni di operatività delle unità medesime in funzione della loro eventuale restituzione o del loro impiego per le finalità di cui al presente decreto.

Art. 4.

Acquisti e lavori in economia

1. Per le finalità del presente decreto e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, ad effettuare, anche in economia, lavori e acquisti di beni e servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, nei limiti di assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Il testo dei numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del primo comma dell'art. 1 del D.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939 (Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa), è il seguente:

«Art. 1. — I lavori, le provviste ed i servizi che, sotto l'immediata responsabilità dei funzionari all'uopo delegati, possono a norma del primo comma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, essere eseguiti in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa, sempreché la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

1)-5) *(omissis);*

6) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la necessaria continuità dei servizi: sanitario, viveri, vestiario, equipaggiamento, casermaggio, combustibili, carbolubrificanti, foraggi, fari e segnalamenti marittimi, telecomunicazioni, assistenza al volo militare e difesa aerea, nonché tutte le spese necessarie per assicurare la continuità dei servizi afferenti la leva, l'arruolamento ed il reclutamento e delle attività operative inerenti a manovra, esercitazioni, trasporti e connessi servizi di supporto tecnico logistico e la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

7)-9) *(omissis);*

10) spese per il funzionamento delle sale mediche compreso l'acquisto di medicinali, apparecchiature e materiali sanitari, quando l'interruzione delle provviste o delle prestazioni possa compromettere l'efficienza dei servizi recando danno all'amministrazione;

11) *(omissis);*

12) spese relative all'accasermamento, all'igiene dei militari, nonché spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;

13)-17) *(omissis);*

18) acquisto e riparazione mobili ed arredi, provviste e lavori occorrenti per il minuto mantenimento degli immobili e per le riparazioni dei mezzi navali, degli aeromobili, del materiale di volo, delle telecomunicazioni ed assistenza di volo militare, dei veicoli ruotati e cingolati, dei mezzi da combattimento, delle armi, degli impianti, dei gruppi elettrogeni, nonché spese necessarie per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle officine automobilistiche, navali ed aeronautiche, degli impianti ed apparecchiature a bordo e a terra, sempre che l'interruzione delle provviste, delle prestazioni e dei lavori possa compromettere l'efficienza dei servizi recanto danno all'amministrazione;

19) spese per garantire con immediatezza il servizio trasporti: attrezzature speciali, comprese quelle relative ai noli, all'imballaggio, allo sdoganamento, all'immagazzinamento, al facchinaggio, nonché al carico e scarico deimateriali».

Art. 5.

Interventi umanitari e nel settore dell'istruzione

1. Per provvedere alla raccolta e all'invio di aiuti e alla realizzazione di progetti umanitari in Albania, nonché per prestare l'assistenza agli stranieri di cittadinanza albanese nel rientro in Albania, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina l'attività delle organizzazioni non governative, delle organizzazioni e associazioni di volontariato e di ogni altra istituzione e organizzazione con finalità umanitarie *che abbiano provate esperienza operativa e capacità organizzativa nel settore degli interventi umanitari all'estero,* nonché degli enti locali.

2. Per il finanziamento di iniziative e di interventi straordinari ed aggiuntivi a carattere umanitario, aventi le finalità indicate al comma 1, è autorizzata la spesa di lire *20.000 milioni* per l'anno 1997. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce detta disponibilità tra gli enti, le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1.

3. Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero degli affari esteri, può autorizzare gli enti sanitari, pubblici e privati, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, a collocare in aspettativa senza assegni, per periodi predeterminati, proprio personale per lo svolgimento in Albania di compiti di assistenza sanitaria, ferma restando la posizione previdenziale in godimento a carico dell'amministrazione di appartenenza.

4. Per il finanziamento di interventi di emergenza nel settore scolastico e universitario, anche finalizzati a consentire il proseguimento degli studi a stranieri di cittadinanza albanese durante il loro soggiorno in Italia, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997. La disponibilità è ripartita con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente:

«Art. 4 *(Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri).* — 1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanità le proprie indicazioni ai fini della conseguente individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto al comma 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanità, attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio dei Ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri, le regioni costituiscono in azienda con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i predetti ospedali. Con le stesse procedure si provvede alla costituzione in aziende di ulteriori ospedali in possesso dei requisiti richiesti, dopo la prima attuazione del presente decreto. Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera hanno gli stessi organi previsti per l'unità sanitaria locale, nonché il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il consiglio dei sanitari con le stesse attribuzioni indicate nell'art. 3. Nel consiglio dei sanitari è garantita la presenza dei responsabili di dipartimento. La gestione delle aziende ospedaliere è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti caratteristiche:

a) presenza di almeno tre strutture di alta specialità secondo le specificazioni fornite nel decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992, emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività medesime;

b) organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di tipo dipartimentale di tutti i servizi che compongono una struttura di alta specialità.

3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i policlinici universitari, che devono essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.

4. Le regioni possono altresì costituire in azienda i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia, i presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell'università nonché gli ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, dotati del dipartimento di emergenza come individuato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e che siano, di norma, dotati anche di elisoccorso.

5. I policlinici universitari sono aziende dell'università dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Lo statuto dell'università determina, su proposta della facoltà di medicina, le modalità organizzative e quelle gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai princìpi del presente decreto fissati per l'azienda ospedaliera. La gestione dei policlinici universitari è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

6. I presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina, costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del modello gestionale secondo quanto previsto dal presente decreto per le aziende ospedaliere; il direttore generale è nominato d'intesa con il rettore dell'università. La gestione dell'azienda deve essere informata anche all'esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano. L'università e l'azienda stabiliscono i casi per i quali è necessaria l'acquisizione del parere della facoltà di medicina per le decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie. Nella composizione del consiglio dei sanitari deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse.

7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti princìpi:

a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione determinata nella misura

dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;

b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla lettera *a)* devono formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unità sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presidi ospedalieri con autonomia economico-finanziaria, dall'altra.

La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unità sanitarie locali dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presidi stessi da erogare nell'anno successivo;

c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute a parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;

d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni;

7-*bis*. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Sulla base delle suddette tariffe sono altresì effettuate le compensazioni della mobilità sanitaria interregionale.

7-*ter* Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995, dovrà essere progressivamente superato nell'arco di un triennio al termine del quale si dovrà accedere esclusivamente al sistema della remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati.

8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di giustificati disavanzi di gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di attività prescritte, fatta salva l'autonomia dell'università, comportano rispettivamente il commissariamento da parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale.

9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpati ai fini funzionali. Nei presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale è previsto un dirigente medico in possesso dell'idoneità di cui all'art. 17, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili.

10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3. comma 5, lettera *g)* in materia di personale in esubero, le regioni provvedono alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, correlando gli standard ivi previsti con gli indici di degenza media, l'intervallo di turn-over e la rotazione degli assistiti, ed organizzando gli stessi presidi in dipartimenti. All'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende di cui al presente articolo sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% dei posti-letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari pro-tempore, nonché le autorità responsabili delle aziende di cui al comma 5, sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti procedimenti sostitutivi. In caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l'attività libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono. I contratti sono limitati al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle strutture pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovati. Il ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle stesse, nonché, se trattasi di ricovero richiesto in regime libero-professionale, di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di interventi stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di cui al presente articolo, e comunque entro un triennio dall'entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n 132, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129.

11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la istituzione di camere a pagamento nonché quelli ascritti agli spazi riservati all'esercizio della libera professione intramuraria, non concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

11-*bis*. Al fine di consentire in condizione di compatibilità e di coerenza con le esigenze e le finalità assistenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l'esercizio delle attività libero professionali in regime ambulatoriale all'interno delle strutture e dei servizi, le disposizioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano anche al restante personale della dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del presente decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la ripartizione dei proventi derivanti dalle predette attività si applicano le vigenti disposizioni contrattuali.

12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secodo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attività dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed in regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanità.

13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa sede, le strutture del Sovrano militare ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all'attività assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano militare ordine di Malta ed il Governo italiano».

Art. 6.

Modificazioni al decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128.

1. Le spese relative agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, *convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128,* sono poste a carico del capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, *convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128,* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Per finanziare gli interventi previsti dal presente decreto, ivi compresi le attività amministrative, tecniche e logistiche, il trattamento di missione e le prestazioni di lavoro straordinario nelle attività di cui all'articolo 1, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, del personale delle Forze di polizia, del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del restante personale dipendente dal Ministero dell'interno, nonché del personale del Ministero della sanità e degli altri Ministeri interessati, del Dipartimento della protezione civile e del personale militare delle Forze armate, è autorizzata la spesa aggiuntiva di L. 21.500 milioni per l'anno 1997.»;

b) il secondo e il terzo periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti: «Tali somme sono, allo scopo, conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere disposte, in corso di esercizio e sulla base delle effettive esigenze connesse all'attuazione del presente decreto, variazioni compensative tra i relativi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1 del D.L. 20 marzo 1997, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1997, n. 128 (Interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania), è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per fare fronte alla grave situazione di emergenza derivante dall'eccezionale afflusso nel territorio dello Stato di stranieri di cittadinanza albanese, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e i prefetti delle province interessate sono autorizzati, in relazione alle attività di soccorso e di assistenza da svolgere nei confronti dei predetti stranieri, ad operare anche in deroga alla normativa vigente, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Le predette attività sono svolte, in coerenza con i principi e i doveri di accoglienza umanitaria, quali misure di protezione temporanea a favore degli stranieri di cui al comma 1 esposti a grave pericolo per l'incolumità personale in relazione agli eventi in atto nelle aree di provenienza e alle loro particolari condizioni.

3. Tra le attività di cui al comma 1 sono ricomprese anche quelle dirette ad assicurare l'assistenza igienico-sanitaria, il trasferimento in province diverse da quelle di arrivo, l'alloggio ove occorra, in mancanza di soluzioni diverse, in strutture alberghiere e similari, il rimpatrio, il risarcimento di eventuali danni, nonché ogni altra attività che si rendesse comunque necessaria ivi comprese attività proprie connesse con l'inserimento, l'integrazione sociale e culturale e la formazione professionale e l'istruzione.

4. In conformità ai principi di cui al comma 1 e con le modalità ivi indicate, il Ministro dell'interno e le autorità di pubblica sicurezza delle province interessate provvedono, altresì, alle operazioni di rimpatrio, anche avvalendosi della collaborazione dei competenti organi del Ministero della difesa. Agli stessi fini possono essere stipulati accordi e convenzioni con la Croce rossa italiana, con organismi, anche internazionali, che svolgono attività di assistenza per stranieri e con soggetti che esercitano attività di trasporto.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro dell'interno promuove e coordina l'attività dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie e definisce le modalità di collaborazione delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle organizzazioni e associazioni di volontariato in merito al coordinamento degli interventi per il primo soccorso».

— Il testo dell'art. 4 del citato D.L. n. 60/1997, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 128/1997, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. — 1. *Per finanziare gli interventi previsti dal presente decreto, ivi compresi le attività amministrative, tecniche e logistiche, il trattamento di missione e le prestazioni di lavoro straordinario nelle attività di cui all'art. 1, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, del personale delle Forze di polizia, del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del restante personale dipendente dal Ministero dell'interno, nonchè del personale del Ministero della sanità e degli altri Ministeri interessati, del Dipartimento della protezione civile e del personale militare delle Forze armate, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 21.500 milioni per l'anno 1997.*

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante utilizzo delle somme non impegnate al 31 dicembre 1996 sul capitolo 4302 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. *Tali somme sono, allo scopo, conservate nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, da iscrivere negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere disposte, in corso di esercizio e sulla base delle effettive esigenze connesse all'attuazione del presente decreto, variazioni compensative tra i relativi capitoli dello stato di previsione del Ministro dell'interno.*

3. I contributi e i versamenti di fondi di enti e privati specificatamente destinati al soccorso degli stranieri affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con le modalità di cui al comma 2, ad appositi capitoli di spesa.

4. Ai fini delle attività di volontariato si applica l'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonchè le disposizioni ivi richiamate.

5. Sono fatti salvi i provvedimenti comunque adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le finalità nello stesso indicate».

Art. 6-*bis*.

Provvedimenti a favore dei medici militari e della Polizia di Stato

1. *Al fine di fronteggiare le esigenze connesse alla missione in atto in Albania, ai medici militari e della Polizia di Stato si applica l'articolo 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), così come modificato dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, è il seguente:

«Art. 2 *(Rapporto di incarico).* — Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.

Ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato.

A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale».

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Al maggior onere di lire 65 miliardi, quale concorso nella complessiva spesa di cui agli articoli 1, 2 e 3, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ampliando le finalità previste dal medesimo articolo.

2. *All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, pari complessivamente a lire 23 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 3 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, quanto a lire 10 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche compensative.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle idiocesi), è il seguente:

«Art. 48. — Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A5542

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valore dell'Esercito

Con decreti del Presidente della Repubblica 24 marzo 1997, su proposta del Ministro della difesa, sono state conferite le seguenti ricompense al valore dell'Esercito:

Medaglia d'argento

Al mar. ord. CC, Peter Nicola Cemin, nato il 15 febbraio 1970 a Samedan (Svizzera), con la motivazione:

«In licenza all'estero per effettuare una preorganizzata attività alpinistica sull'Everest, al verificarsi di grave calamità naturale che coinvolgeva numerose persone nella parte alta della valle del Khumbu, dapprima d'iniziativa e poi su richiesta dall'unità di crisi del Ministero degli affari esteri italiano, in condizioni ambientali estremamente difficili, si prodigava con spiccato coraggio e singolare perizia in estenuanti attività di ricerca, soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dalla tragedia, anche a rischio della propria incolumità personale, ricevendo lusinghieri pubblici apprezzamenti che contribuivano ad elevare anche all'estero il prestigio dell'arma dei Carabinieri». — Nepal, novembre 1995.

Al car. Erwin Maier, nato il 30 maggio 1971 a Tolmezzo (Udine), con la motivazione:

«In licenza all'estero per effettuare una preorganizzata attività alpinistica sull'Everest, al verificarsi di grave calamità naturale che coinvolgeva numerose persone nella parte alta della valle del Khumbu, dapprima d'iniziativa e poi su richiesta dall'unità di crisi del Ministero degli affari esteri italiano, in condizioni ambientali estremamente difficili, si prodigava con spiccato coraggio e singolare perizia in estenuanti attività di ricerca, soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dalla tragedia, anche a rischio della propria incolumità personale, ricevendo lusinghieri pubblici apprezzamenti che contribuivano ad elevare anche all'estero il prestigio dell'arma dei Carabinieri». — Nepal, novembre 1995.

Al car. Walter Nones, nato il 5 novembre 1971 a Cavalese (Trento), con la motivazione:

«In licenza all'estero per effettuare una preorganizzata attività alpinistica sull'Everest, al verificarsi di grave calamità naturale che coinvolgeva numerose persone nella parte alta della valle del Khumbu, dapprima d'iniziativa e poi su richiesta dall'unità di crisi del Ministero degli affari esteri italiano, in condizioni ambientali estremamente difficili, si prodigava con spiccato coraggio e singolare perizia in estenuanti attività di ricerca, soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dalla tragedia, anche a rischio della propria incolumità personale, ricevendo lusinghieri pubblici apprezzamenti che contribuivano ad elevare anche all'estero il prestigio dell'arma dei Carabinieri». — Nepal, novembre 1995.

97A5546

Concessione di decorazioni al valor militare

Con decreti del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1997, su proposta del Ministro della difesa, sono state conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

Medaglia di bronzo

Al vice brig. G. di f. Giuseppe Codella, nato il 16 maggio 1967, a Roma, con la motivazione:

«Libero dal servizio, mentre si intratteneva presso un esercizio pubblico, si rendeva conto che all'esterno dello stesso era in atto una rapina ai danni di un furgone portavalori. Con generoso impulso, fredda determinazione e sprezzo del pericolo, interveniva prontamente per reprimere il gravissimo fatto delittuoso, nel corso del quale era stata uccisa una guardia giurata e ferite altre due. Nella circostanza interveniva con immediatezza con l'arma in dotazione ingaggiando un violento conflitto a fuoco. La decisa reazione metteva in

fuga i malfattori, uno dei quali ferito. Chiaro esempio di non comune coraggio, altissimo senso del dovere ed elevate doti di ardimento». — Ardea (Roma), 13 dicembre 1994.

Al mar. ord. CC Lamberto Marini, nato il 20 aprile 1958 a Trieste, con la motivazione:

«Comandante di stazione distaccata, in servizio perlustrativo automontato unitamente a militare dipendente, non esitava ad intervenire in istituto di credito ove tre individui, armati e travisati, stavano consumando una rapina. Sebbene ferito in più parti da colpi di fucile, con coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, ingaggiava conflitto a fuoco con i malfattori costringendoli ad interrompere l'azione criminosa e a darsi alla fuga. Chiaro esempio di virtù militare ed elevato senso del dovere». — Candelù di Maserada sul Piave (Treviso), 30 gennaio 1995.

Al car. Marco Giandomenico, nato il 15 ottobre 1972 a Udine, con la motivazione:

«Militare addetto a stazione distaccata, in servizio perlustrativo automontato unitamente al proprio comandante, non esitava ad intervenire in istituto di credito ove tre individui, armati e travisati, stavano consumando una rapina. Sebbene ferito da colpi di fucile mitragliatore, con coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, ingaggiava conflitto a fuoco con i malfattori costringendoli ad interrompere l'azione criminosa e a darsi alla fuga. Chiaro esempio di virtù militare ed elevato senso del dovere». — Candelù di Maserada sul Piave (Treviso), 30 gennaio 1995.

Croce

Al v.brig. CC Pasquale Fariello nato l'8 gennaio 1968 a Bacoli (Napoli), con la motivazione:

«Sottufficiale in sottordine a stazione distaccata in area caratterizzata da alto indice di criminalità, nel corso di predisposto servizio di controllo del territorio, unitamente a militari dipendenti, postosi all'inseguimento di pericoloso pregiudicato che, per eludere un controllo, si era dato alla fuga, veniva fatto segno a improvvisa azione di fuoco. Sebbene ferito lievemente ad un braccio, reagiva con l'arma in dotazione ferendo gravemente il malfattore che veniva prontamente arrestato. Chiaro esempio di virtù militare ed elevato senso del dovere». — Santa Maria di Ricadi (Vibo Valentia), 3 agosto 1994.

Al car. sc. Tindaro Gatani, nato il 22 giugno 1966 a Svitto (Svizzera), con la motivazione:

«Carabiniere effettivo a stazione distaccata in area caratterizzata da alto indice di criminalità, nel corso di predisposto servizio di controllo del territorio, unitamente al superiore diretto ed altro commilitone, postosi all'inseguimento di pericoloso pregiudicato che, per eludere un controllo, si era dato alla fuga, veniva fatto segno a improvvisa azione di fuoco. Sebbene ferito lievemente ad entrambi gli arti inferiori, reagiva prontamente con l'arma in dotazione ferendo gravemente il malfattore che veniva successivamente arrestato. Chiaro esempio di virtù militare ed elevato senso del dovere». — Santa Maria di Ricadi (Vibo Valentia), 3 agosto 1994.

97A5545

Sanzione di decorazione al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1997, su proposta del Ministro della difesa, è stata sanzionata la concessione «sul campo» della croce al valor militare in favore della camicia nera scelta Nicola Paolella, nato il 2 giugno 1912 a Circello (Benevento), con la motivazione:

«In servizio di collegamento presso il comando di una colonna duramente impegnata in aspro combattimento contro rilevanti forze nemiche, dava ripetute prove di coraggio, sprezzo del pericolo e di profondo senso del dovere, prodigandosi instancabilmente. Riusciva a mantenere costantemente collegato il comando della predetta con i reparti impegnati». — Fercaber (Gondar), 14 agosto 1941.

97A5547

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1408 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: SODIO BICARBONATO:

7,5% flacone vetro 100 ml., n. di A.I.C.: 030889380/G;

7,5% flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030889416/G;

8,4% flacone vetro 100 ml., n. di A.I.C.: 030889455/G;

8,4% flacone vetro 250 ml., n. di A.I.C.: 030889467/G;

8,4% flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030889493/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste - Codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1409 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: SODIO BICARBONATO:

1,4% flacone vetro 100 ml., n. di A.I.C.: 030889238/G;

1,4% flacone vetro 250 ml., n. di A.I.C.: 030889240/G;

1,4% flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030889265/G;

5% flacone vetro 100 ml., n. di A.I.C.: 030889315/G;

5% flacone vetro 250 ml., n. di A.I.C.: 030889327/G;

5% flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030889339/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste - Codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1410 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: SODIO LATTATO: flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030890115/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste - Codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1411 del 3 giugno 1997

Specialftà medicinale: RINGER LATTATO:

flacone vetro 250 ml., n. di A.I.C.: 030887095/G;

flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030887119/G/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste - Codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1412 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: RINGER ACETATO:

flacone vetro 250 ml., n. di A.I.C.: 030886093/G;

flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030886117/G;

flacone vetro 1000 ml., n. di A.I.C.: 030886129/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste - Codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1413 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA:

flacone vetro 250 ml., n. di A.I.C.: 030879098/G;

flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030879112/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste - Codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1414 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO: 5% flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030878110/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste - Codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1415 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA CON GLUCOSIO:

10% flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030877118/G;

10% flacone vetro 1000 ml., n. di A.I.C.: 030877120/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste - Codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1416 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO: «III» 5% flaconi vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030851125/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste - Codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1417 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA: flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030876116/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste, codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1418 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA SELETTIVA: flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030880114/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste, codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C - PPT n. 1419 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: ELETTROLITICA REIDRATANTE:

«III» flacone vetro 250 ml., n. di A.I.C.: 030881128/G;

«III» flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030881130/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste, codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1420 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: MANNITOLO:

10% flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030885281/G;

18% flacone vetro 100 ml., n. di A.I.C.: 030885329/G;

18% flacone vetro 250 ml., n. di A.I.C.: 030885356/G;

18% flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030885368/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste, codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1421 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: MANNITOLO:

5% flacone vetro 100 ml., n. di A.I.C.: 030885180/G;

5% flacone vetro 250 ml., n. di A.I.C.: 030885192/G;

5% flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030885216/G;

10% flacone vetro 100 ml., n. di A.I.C.: 030885267/G;

10% flacone vetro 250 ml., n. di A.I.C.: 030885279/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste, codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1422 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: FRUTTOSIO:

5% flacone vetro 100 ml., n. di A.I.C.: 030882132/G;

5% flacone vetro 250 ml., n. di A.I.C.: 030882144/G;

5% flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030882169/G;

10% flacone vetro 250 ml., n. di A.I.C.: 030882221/G;

10% flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030882233/G;

10% flacone vetro 1000 ml., n. di A.I.C.: 030882258/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste, codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1423 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: GLUCOSIO E SODIO CLORURO:

«II» flacone vetro 250 ml., n. di A.I.C.: 031272115/G;

«II» flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 031272127/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste, codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1424 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: GLUCOSIO:

10% flacone vetro 250 ml., n. di A.I.C.: 030884199/G;

10% flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030884213/G;

10% flacone vetro 1000 ml., n. di A.I.C.: 030884225/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste, codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1425 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: GLUCOSIO:

5% flacone vetro 50 ml., n. di A.I.C.: 030884112/G;

5% flacone vetro 100 ml., n. di A.I.C.: 030884124/G;

5% flacone vetro 250 ml., n. di A.I.C.: 030884136/G;

5% flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030884148/G;

5% flacone vetro 1000 ml., n. di A.I.C.: 030884151/G;

10% flacone vetro 100 ml., n. di A.I.C.: 030884187/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste, codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1426 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI:

flacone vetro 100 ml., n. di A.I.C.: 030875203/G;

flacone vetro 250 ml., n. di A.I.C.: 030875215/G;

flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030875227/G;

flacone vetro 1000 ml., n. di A.I.C.: 030875239/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste, codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1427 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: SODIO CLORURO:

0,9% flacone vetro 50 ml., n. di A.I.C.: 030888085/G;

0,9% flacone vetro 100 ml., n. di A.I.C.: 030888097/G;

0,9% flacone vetro 250 ml., n. di A.I.C.: 030888109/G;

0,9% flacone vetro 500 ml., n. di A.I.C.: 030888111/G;

0,9% flacone vetro 1000 ml., n. di A.I.C.: 030888135/G.

Società: Laboratori Don Baxter S.p.a., via Flavia, 122 - 34147 Trieste, codice fiscale 00047710322.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori Diaco Biomedicali, sita in via Flavia, 124 - Trieste.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1428 del 1° luglio 1997

Specialità medicinale: PUPILLA LIGHT: collirio flac. 10 ml., n. di A.I.C.: 032190011.

Società: Alfa Wassermann S.p.a., Contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno - Codice fiscale 00556960375.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della società Montefarmaco S.p.a. ed altre sita in via G. Galilei, 7 - Pero (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1429 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: ALBITAL:

«25%» 1 flac. soluzione 10 ml., n. di A.I.C.: 022515112;

«25%» 1 flac. soluzione 20 ml., n. di A.I.C.: 022515124;

«25%» 1 flac. soluzione 50 ml. + set., n. di A.I.C.: 022515136;

«20%» 1 flac. soluzione 10 ml., n. di A.I.C.: 022515148;

«20%» 1 flac. soluzione 20 ml., n. di A.I.C.: 022515151.

Società: Sclavo S.p.a., via Fiorentina, 1 - 53100 Siena - Codice fiscale 00048700520.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Octapharma AG sita in Oberlaarstrasse 235 Vienna (Austria).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1430 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: ALBITAL:

«20%» 1 flac. soluzione 50 ml. + set., n. di A.I.C.: 022515163;

«20%» 1 flac. soluzione 100 ml. + set., n. di A.I.C.: 022515175;

«5%» 1 flac. soluz. 50 ml. + set., n. di A.I.C.: 022515187;

«5%» 1 flac. soluz. 100 ml. + set., n. di A.I.C.: 022515199;

«5%» 1 flac. soluz. 250 ml. + set., n. di A.I.C.: 022515201.

Società: Sclavo S.p.a., via Fiorentina, 1 - 53100 Siena - Codice fiscale 00048700520.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Octapharma AG sita in Oberlaarstrasse 235 Vienna (Austria)

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1431 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: UMAN ALBUMIN:

1 flac. 10 ml. 20%, n. di A.I.C.: 021111012;

1 flac. 50 ml. 20%, n. di A.I.C.: 021111024;

flacone 50 ml. 5%, n. di A.I.C.: 021111036;

flacone 100 ml. 5%, n. di A.I.C.: 021111048;

flacone 250 ml. 5%, n. di A.I.C.: 021111051.

Società: Farma Biagini S.p.a. - 55020 Castelvecchio Pascoli - Codice fiscale 00883180465.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Octapharma AG sita in Oberlaarstrasse 235 Vienna (Austria).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1432 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: UMAN ALBUMIN:

1 flac. 10 ml. 25%, n. di A.I.C.: 021111063;

1 flac. 20 ml. 25%, n. di A.I.C.: 021111075;

1 flac. 50 ml. 25%, n. di A.I.C.: 021111087.

Società: Farma Biagini S.p.a. - 55020 Castelvecchio Pascoli - Codice fiscale 00883180465.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Octapharma AG sita in Oberlaarstrasse 235 Vienna (Austria).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1433 del 3 giugno 1997

Specialità medicinale: ALBUMINA UMANA ISI:

«25%» 1 flac. 20 ml., n. di A.I.C.: 006557019;

«25%» 1 flac. 50 ml. + set. infus., n. di A.I.C.: 006557021;

«25%» 1 flac. 100 ml. + set. infus., n. di A.I.C.: 006557033;

«20%» 1 flac. 10 ml., n. di A.I.C.: 006557045;

«20%» 1 flac. 20 ml., n. di A.I.C.: 006557058;

«20%» 1 flac. 50 ml. + set. infus., n. di A.I.C.: 006557060.

Società: Istit. Sierovaccin. Ital. I.S.I. S.p.a. - 55020 Castelvecchio Pascoli - Codice fiscale 03350950634.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Octapharma AG sita in Oberlaarstrasse 235 Vienna (Austria).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1434 del 3 giugno 1997

Specialità Medicinale: REVE: flacone 30 capsule, n. di A.I.C.: 027838010.

Società: Laboratori Italiani Vaillant S.r.l., via Anfossi, 2 - 20100 Milano - Codice fiscale 00792990152.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

I controlli di qualità microbiologici sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Biolab S.r.l. sita in via B. Buozzi, 2 - Vimodrone (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1435 del 5 giugno 1997

Specialità medicinale: COLOPTEN: 20 fiale orali 5 ml., n. di A.I.C.: 024715017.

Società: Hoechst Marion Roussel S.p.a., viale Gran Sasso 18 - Milano - Codice fiscale 00832400154.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Boehringer Ingelheim France Z.I. Le Fossé de l'Etang, Estrees Saint Denise - (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1436 del 5 giugno 1997

Specialità medicinale: SALICILICO: 10% 1000 g., n. di A.I.C.: 031662036.

Società: Laboratorio Chimico Farmaceutico dott. Morigi, via Adelasio, 33 - 24020 Ranica - Codice fiscale 00947870374.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita in via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C - PPT n 1437 del 5 giugno 1997

Specialità medicinale: MANDOKEF:

im. 1 fl. 1 g. +1 f. 4 ml., n. di A.I.C.: 024286015;

im. iv. 1 fl. 2 g., n. di A.I.C.: 024286027,

im. 1 fl. 500 mg. +1 f. 2 ml. lidoc., n. di A.I.C.: 024286041.

Società: Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino - Codice fiscale 00426150488.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

- Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Gramsci, 731/733 - Sesto Fiorentino (Firenze).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1438 del 5 giugno 1997

Specialità medicinale: KEFLIN NEUTRO:

1 flac. 1 g. +1 fiala 4 ml., n. di A.I.C.: 020951048;

flacone 2 g., n. di A.I.C.: 020951051.

Società: Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino - Codice fiscale 00426150488.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Gramsci, 731/733 - Sesto Fiorentino (Firenze).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1439 del 5 giugno 1997

Specialità medicinale: KEZOLIN:

fl. 500 mg. + solv. 2 ml. lidoc. 0,5%, n. di A.I.C.: 028885010;

fl. 1 g. + solv. 4 ml. lidoc. 0,5%, n. di A.I.C.: 028885022;

1 flacone 2 g., n. di A.I.C.: 028885034.

Società: Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino - Codice fiscale 00426150488.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via Gramsci, 731/733 - Sesto Fiorentino (Firenze).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1440 del 5 giugno 1997

Specialità medicinale: ALBAXIN: 12 compresse 800 mg., n. di A.I.C.: 025022031.

Società: Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. - Rijksweg 12 - B-2870 Puurs.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica consortile sita in Nerviano (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1441 del 5 giugno 1997

Specialità medicinale: INITISS PLUS: 14 compresse 5 + 12,5 mg., n. di A.I.C.: 029116011.

Società Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano - Codice fiscale 07089990159.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Roche S.p.a. sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1442 del 5 giugno 1997

Specialità medicinale: INITISS:

14 compresse 5 mg., n. di A.I.C.: 027464041;

28 compresse 1 mg., n. di A.I.C.: 027464054.

Società: Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano - Codice fiscale 07089990159.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Roche S.p.a. sita in via Morelli, 2 - Segrate (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1443 del 9 giugno 1997

Specialità medicinale: NIZORAL: crema dermatologica 2% 30 g., n. di A.I.C.: 024964037.

Società: Janssen Cilag S.p.a., via C. Janssen - 04100 Latina - Codice fiscale 00962280590.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Janssen Pharmaceutica N.V. sita in Turnhoutseweg, 30 - Beerse (Belgio).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1444 del 9 giugno 1997

Specialità medicinale: DAKTARIN:

crema ginecologica 2 % g. 78, n. di A.I.C.: 024957247;

crema dermatologica 2% 30 g., n. di A.I.C.: 024957298.

Società: Janssen Pharmaceutica N.V. - Turnhoutseweg 30 - Beerse.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Janssen Pharmaceutica N.V. sita in Turnhoutseweg, 30 - B-2340 Beerse (Belgio).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1445 del 10 giugno 1997

Specialità medicinale: BRONCAL: sciroppo 150 ml., n. di A.I.C.: 014953020.

Società: Novel O.T.C. S.r.l., viale Tunisia, 43 - 20100 Milano - Codice fiscale 11872410151.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica consortile della società Farmaceutici Formenti S.p.a. ed altre sita in via Di Vittorio, 2 - Origgio (Varese).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1446 del 12 giugno 1997

Specialità medicinale: CALCIVITA: 10 compresse effervescenti, n. di A.I.C.: 026633014

Società: Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano - Codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso le officine farmaceutiche della società Laboratoires Roche Nicholas S.A. sita in Gaillard - Francia e della società F. Hoffmann - La Roche Ltd. sita in Basilea - Svizzera.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1447 del 12 giugno 1997

Specialità medicinale: EXTRAFER: 10 contenitori monodose, n. di A.I.C.: 025452032.

Società: SO.SE. Pharm S.r.l., Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia - Codice fiscale 01163980681.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Iema S.r.I. sita in via Kennedy. 10-14 - Cerro Maggiore (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1448 del 17 giugno 1997

Specialità medicinale: SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.):

sacca plastica flessibile 1000 ml., n. di A.I.C.: 031506013/G;

sacca plastica flessibile 1500 ml., n. di A.I.C.: 031506025/G;

sacca plastica flessibile 2000 ml., n. di A.I.C.: 031506037/G;

sacca plastica flessibile 2500 ml., n. di A.I.C.: 031506049/G;

sacca plastica flessibile 3000 ml., n. di A.I.C.: 031506052/G;

sacca plastica flessibile 5000 ml., n. di A.I.C.: 031506064/G.

Società: B. Braun Carex S.p.a., via XXV luglio, 11 - Mirandola - Codice fiscale 02067940367.

Ogetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società B. Braun Schiwa sita in Kattenvenner Strasse, 32 - Glandorf (Germania).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1449 del 17 giugno 1997

Specialità medicinale: SOLUZIONE PER EMOFILTRAZIONE (RANGE F.U.N.): sacca flessibile 5000 ml. + 5 ml. fiala, n. di A.I.C.. 031505011/G.

Società: B. Braun Carex S.p.a., via XXV Luglio, 11 - Mirandola - Codice fiscale 02067940367.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società B. Braun Schiwa sita in Kattenvenner Strasse, 32 - Glandorf (Germania).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1450 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: VASODIN: «Retard» 30 capsule 40 mg., n. di A.I.C.: 026060032.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene - Codice fiscale 01423300183.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Euderma S.p.a. sita in via Rigardara, 27-29 - Cerasolo di Coriano (Rimini).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1451 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: RIDUTOX:

10 fl. liof. 300 mg. + 10 f. solv., n. di A.I.C.: 028373013;

10 fl. liof. 600 mg. + 10 f. solv., n. di A.I.C.: 028373025.

Società: SO.SE. Pharm S.r.l., Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia - Codice fiscale 01163980681.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica consortile sita in via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1452 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: FRONTAL: flac. gocce 0,75 mg. 20 ml., n. di A.I.C.: 028644084.

Società: Solvay Pharma S.p.a., via Marco Polo, 38 - 10095 Grugliasco - Codice fiscale 05075810019.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società Montefarmaco S.p.a. sita in via G. Galilei n. 7 - Pero (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1453 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: MAXIPIME:

im. iv. flac. polvere 500 mg. + 1 fiala 1,5 ml., n. di A.I.C.: 028899019;

im. iv. flac. polvere 1000 mg. + 1 fiala 3 ml., n. di A.I.C.: 028899021.

Società Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km. 2,800 - 04010 Sermoneta - Codice fiscale 00082130592.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione delle fiale solvente sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica consortile, sita in contrada Fontana del Ceraso - Anagni (Frosinone).

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento PPT n. 463 del 25 marzo 1997.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1454 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: DICLOCIL:

im. fl. 500 mg. + f. solv., n. di A.I.C.: 021261110;

iv. fl. pv. 1 g. + f. solv., n. di A.I.C.: 021261173.

Società: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km. 2,800 - 04010 Sermoneta - Codice fiscale 00082130592.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione delle fiale solvente sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica consortile, sita in contrada Fontana del Ceraso - Anagni (Frosinone).

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento PPT n. 464 del 25 marzo 1997.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1455 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: BRISPORIN:

im. flac. polvere 0,5 g. + f. solv., n. di A.I.C.: 022966016;

im. flac. polvere 1 g. + f. solv., n. di A.I.C.: 022966030.

Società: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km. 2,800 - 04010 Sermoneta - Codice fiscale 00082130592.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione delle fiale solvente sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica consortile, sita in contrada Fontana del Ceraso - Anagni (Frosinone).

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento PPT n. 465 del 25 marzo 1997.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1456 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: PENSTAPHO:

im. flacone 250 mg. + f. solv. 2 ml., n. di A.I.C.: 020711026;

im. flacone 500 mg. + f. solv. 3 ml., n. di A.I.C.: 020711038;

im. 1 flac. 1 g. + 1 fiala 5 ml., n. di A.I.C.: 020711065.

Società: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo km. 2,800 - 04010 Sermoneta - Codice fiscale 00082130592.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione delle fiale solvente sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica consortile, sita in contrada Fontana del Ceraso - Anagni (Frosinone).

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento PPT n. 460 del 25 marzo 1997.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1457 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: PENTREXYL:

im. 1 fl. + 1 f. 500 mg., n. di A.I.C.: 022399101;

im. 1 fl. + 1 f. 1 g., n. di A.I.C.: 022399113.

Società: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo Km. 2,800 - 04010 Sermoneta - Codice fiscale 00082130592.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione delle fiale solvente sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica consortile, sita in contrada Fontana del Ceraso - Anagni (Frosinone).

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento PPT n. 461 del 25 marzo 1997.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1458 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: TOTACEF:

iv. 1 flac. 1 g. + 1 fiala 10 ml., n. di A.I.C.: 022810055;

im. fl. 500 mg. + f., n. A.I.C.: 022810105;

im. 1 flac. 1 g. + 1 fiala 4 ml., n. di A.I.C.: 022810129.

Società: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo Km. 2,800 - 04010 Sermoneta - Codice fiscale 00082130592.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione delle fiale solvente sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica consortile, sita in Contrada Fontana del Ceraso - Anagni (Frosinone).

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento PPT n. 466 del 25 marzo 1997.

Il presente provvedimento ha effeffo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1459 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: PUPILLA: flacone collirio 10 ml., n. di A.I.C.: 025081023.

Società: Alfa Wassermann S.p.a., Contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno - Codice fiscale 00556960375.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della societa Montefarmaco S.p.a. ed altre sita in via G. Galilei, 7 - Pero (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1460 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: TURBOCALCIN: 5 fiale 1 ml., n. di A.I.C.: 025301084.

Società: SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate - Codice fiscale 03524320151.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della societa SmithKline Beecham Pharmaceuticals sita in Crawley (UK).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1461 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: MICOMAX: pomata dermatologica 30 g., n. di A.I.C.: 028361057.

Società: Max Farma S.r.l., via Conforti, 42 - Castel San Giorgio - Codice fiscale 01393930019.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Farma Uno S.r.l. sita in C. Pisacane, 7 - Pero (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1462 del 19 giugno 1997

Specialità medicinale: VASODIN: 50 compresse 20 mg., n. di A.I.C: 026060020.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene - Codice fiscale 01423300183.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in viale Certosa, 81/a - Pavia.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1463 del 17 giugno 1997

Specialità medicinale: NOROXIN COLLIRIO:

soluzione oftalmica 0,3% 5 ml., n. di A.I.C.: 027346016;

soluzione oftalmica 0,3% 10 ml., n. di A.I.C.: 027346028.

Società: Merck Sharp e Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma - Codice fiscale 00422760587.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Merck Sharp & Dohme Chibret «Clementel», sita in Clermont Ferrand (Francia).

Le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Merck Sharp & Dohme Chibret «Mirabel», sita in Riom Cedex (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1464 del 17 giugno 1997

Specialità medicinale: NOXIGRAM: 20 capsule 500 mg., n. di A.I.C.: 026668020.

Società: F.I.R.M.A. S.p.a., via di Scandicci, 37 - 50143 Firenze - Codice fiscale 00394440481.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in via Sette Santi, 3 - Firenze.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento PPT n. 1000/1997 del 20 maggio 1997.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1465 del 12 giugno 1997.

Specialità medicinale: AIMAFIX D.I.:

1 flac. liof. 200 U.I. + 1 flac. 5 ml., n. di A.I.C.: 025841077;

1 flac. liof. 500 U.I. + 1 flac. 10 ml., n. di A.I.C.: 025841089;

1 flac. liof. 800 U.I. + 1 flac. 10 ml., n. di A.I.C.: 025841091.

Società: Istit. Sierovaccin. Ital. I.S.I. S.p.a. - 55020 Castelvecchio Pascoli - Codice fiscale 03350950634.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione a partire da plasma umano o intermedio sono effettuate presso l'officina farmaceutica consortile della società Farma Biagini S.p.a. ed altre sita in Bolognana Gallicano (Lucca).

Il presente provvedimento ha effeffo dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1467 del 26 giugno 1997

Specialità medicinale: GLICEROLO:

6 supposte 750 mg., n. di A.I.C.: 029916018/G;

6 supposte 1500 mg., n. di A.I.C.: 029916020/G;

12 supposte 1500 mg., n. di A.I.C.: 029916032/G;

12 supposte 2500 mg., n. di A.I.C.: 029916044/G;

18 supposte 2500 mg., n. di A.I.C.: 029916057/G.

Società: Laboratorio Farmacogeno A.F.O.M. S.r.l., via Torino, 448 - 10032 Brandizzo - Codice fiscale 01039760010.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Farma 3 S.r.l. sita in via Solferino, 42 - Meda (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1468 del 26 giugno 1997

Specialità medicinale: TALCO MENTOLATO: 1% polvere g. 100, n. di A.I.C.: 029963016.

Società: Laboratorio farmacogeno A.F.O.M. S.r.l., via Torino, 448 - 10032 Brandizzo - Codice fiscale 01039760010.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratorio farmaceutico dott. Giovanardi sita in via Poggio Favaro, 1/b - Bogliasco (Genova).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1469 del 26 giugno 1997

Specialità medicinale: GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA:

6 microclismi 3 g., n. di A.I.C.: 029915016/G;

6 microclismi 6 g., n. di A.I.C.: 029915028/G;

6 microclismi 9 g., n. di A.I.C.: 029915030/G.

Società: Laboratorio farmacogeno A.F.O.M. S.r.l., via Torino, 448 - 10032 Brandizzo - Codice fiscale 01039760010.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratorio farmaceutico dott. Giovanardi sita in via Poggio Favaro, 1/b - Bogliasco (Genova).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n 1470 del 26 giugno 1997

Specialità medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO: clisma flacone 120 ml., n. di A.I.C.: 029910015/G.

Società: Laboratorio farmacogeno A.F.O.M. S.r.l., via Torino, 448 - 10032 Brandizzo - Codice fiscale 01039760010.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratorio farmaceutico dott. Giovanardi sita in via Poggio Favaro, 1/b - Bogliasco (Genova).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1471 del 1° luglio 1997

Specialità medicinale: PUPILLA ANTISTAMINICO: collirio 10 ml., n. di A.I.C.: 028963015.

Società: Alfa Wassermann S.p.a., Contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno - Codice fiscale 00556960375.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della società Montefarmaco S.p.a ed altre sita in via G. Galilei, 7 - Pero (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 1472 del 1° luglio 1997

Specialità medicinale: NEO BOROCILLINA:

20 compresse, n. di A.I.C.: 022632044;

«C» 20 compresse, n. di A.I.C.: 022632071;

20 compresse senza zucchero, n. di A.I.C.: 022632107;

«C» senz./zuc. 20 compresse, n. di A.I.C.: 022632119.

Società: Alfa Wassermann S.p.a., Contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno - Codice fiscale 00556960375.

Oggetto provvedimento di modifica: sito produttivo.

Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Segix Italia S.p.a., sita in via del Mare, 36 - Pomezia (Roma).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

97A5444

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati è stata revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M. 156/D82 dell'8 luglio 1997

Specialità medicinale:

CARDIPLANT, 10 fiale 2 ml - A.I.C. n. 020510018;
CARDIPLANT, 40 confetti - A.I.C. n. 020510020;
CARDIPLANT, gocce orali 30 ml - A.I.C. n. 020510032;
VENOPLANT, 6 fiale 2 ml - A.I.C. n. 014850010;
VENOPLANT, 6 fiale 5 ml - A.I.C. n. 014850022;
VENOPLANT, 30 confetti - A.I.C. n. 014850034,

ditta Also S.p.a.

Motivazione: revoca ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, in quanto trattasi di farmaci per i quali si conferma la mancanza di efficacia.

Decorrenza degli effetti: il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M. 142-145-40/D83 dell'8 luglio 1997

Specialità medicinale:

SULDEX, 50 capsule 150 uls - A.I.C. n. 027188010 - Errekappa Euroterapici S.p.a.;

SULDEX, IM 10 fiale 300 uls - A.I.C. n. 027188022 - Errekappa Euroterapici S.p.a.;

TIOCTIDASI, IM IV 3 F. 5 ml 25 mg - A.I.C. n. 010217014 - I.S.I. S.p.a.;

VERBORIL, 20 capsule 100 mg - A.I.C. n. 027048014 - Select Pharma S.p.a.;

VERBORIL, AD 10 supposte 200 mg - A.I.C. n. 027048026 - Select Pharma S.p.a.;

VERBORIL, BB 10 supposte 50 mg - A.I.C. n. 027048038 - Select Pharma S.p.a.;

VERBORIL, lattanti 10 supposte 25 mg - A.I.C. n. 027048040 - Select Pharma S.p.a.

Motivazione: revoca ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, in quanto trattasi di farmaci per i quali si conferma la mancanza di efficacia.

Decorrenza degli effetti: il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Con i decreti di seguito specificati è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M. 112-D84 del 9 luglio 1997

URBASON SOLUBILE - IM IV 1 F LIOF. 20 MG + 1 F 1 ml - A.I.C. n. 018259085.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a.,titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M. 23/D86 del 9 luglio 1997

CENTELLASE - IM 5 fiale 1 ml 10 mg - A.I.C. n. 016222046.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Camillo Corvi S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M. 210/D85 del 9 luglio 1997

PERICEL - IM IV 6 fiale 5 ml - A.I.C. n. 021287014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ce.La.Far. S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

97A5583

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di lettere e filosofia intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico disciplinare:

LO3B «archeologia classica», disciplina indicata «storia dell'archeologia»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento e subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal Consiglio di amministrazione.

97A5587

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di lettere e filosofia intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico disciplinare:

L16A «lingua e letteratura francese», disciplina indicata «letteratura francese moderna e contemporanea»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento e subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal Consiglio di amministrazione.

97A5588

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 440.000
- semestrale ..... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 360.000
- semestrale ..... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 100.000
- semestrale ..... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 92.500
- semestrale ..... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 236.000
- semestrale ..... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 92.000
- semestrale ..... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 231.000
- semestrale ..... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 950.000
- semestrale ..... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ..... L. 850.000
- semestrale ..... L. 450.000

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 1 0 9 7 *

L. 1.500